



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1344**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROBERTO ROSINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Rosini, nato a Varese (VA) il 28 maggio 1955;

VISTA la nota del 28 gennaio 2019 (prot. n. 2994 del 29 gennaio 2019) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Roberto Rosini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 22 marzo 2019 (prot. n. 14683 del 25 marzo 2019) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Roberto Rosini;

VISTA la nota del 18 settembre 2019 (prot. n. 66982/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Roberto Rosini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;

RILEVATO che, con nota del 30 settembre 2019 (prot. n. 70318 di pari data), il Sig. Roberto Rosini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 4 novembre 2019 (prot. nn. 71533 e 71366 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Roberto Rosini con nota del 30 ottobre 2019 (prot. n. 78162 di pari data);

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Roberto Rosini, svoltasi in data 12 novembre 2019, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la nota del 30 ottobre 2019 (prot. n. 78162 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa alla parte in data 10 febbraio 2020 (prot. n. 6983 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Roberto Rosini consistente nella comunicazione e trasmissione al cliente di documenti e informazioni non rispondenti al vero;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Roberto Rosini, con nota del 10 marzo 2020 (prot. n. 14410 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Roberto Rosini la sopracitata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. a), n. 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di comunicazione e trasmissione al cliente di documenti e informazioni non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per la violazione accertata - nonostante la durata della condotta illecita e le modalità di attuazione della stessa - appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo. In particolare, ai fini della determinazione della sanzione da applicare al Sig. Roberto Rosini, va considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:
  - la violazione accertata - non preordinata al compimento di un fenomeno acquisitivo - riguarda una sola cliente;
  - con riferimento all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Roberto Rosini che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati.

#### DELIBERA

che il Sig. Roberto Rosini, nato a Varese (VA) il 28 maggio 1955, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti